



2011/08.10/000009-01
DIRA41000 - 2015/57

DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA "ROCCA INCISA",
NEL COMUNE DI BAGNASCO.
PROPONENTE: S.A.I.S.E.F. S.P.A., VIA VITTORIO VENETO N. 4, 12084 - MONDOVI'.
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 29.08.2014, con prot. n. 83422, del Sig. Pierfranco Blengini, in qualità di legale rappresentante della società S.A.I.S.E.F. S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 4, 12084 Mondovì, intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 29.08.2014.
- Sul BURP n. 38 del 18.09.2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. e consiste nella variante al progetto già autorizzato con delibera della Giunta Provinciale n. 123 del 01 aprile 2008 di Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale. La presente Valutazione riguarda il rinnovo della predetta autorizzazione, nonché la proposta di variare il sistema di trasporto del minerale rispetto al progetto originario che comportava la realizzazione di un pozzo di gettito e di una galleria di estrazione. L'Azienda prospetta per il futuro un incremento produttivo con l'obiettivo di raggiungere un volume annuo di estrazione di 80-100.000 mc/anno di roccia in posto. La variante in esame prevede la realizzazione di una nuova pista di arroccamento sul versante sotto i fronti attivi, idonea per il trasporto del minerale, in sostituzione del tracciato utilizzato attualmente in via provvisoria, piuttosto disagiata e penalizzante. L'area di intervento, posta immediatamente a Nord della cava attuale, interessa un contrafforte secondario del versante tra le quote 525 e 740 m s.l.m. circa, e la metodologia utilizzata per la coltivazione sarà per fette orizzontali discendenti.
- In data 23 ottobre 2014 si è riunita la Conferenza di Servizi convocata ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al fine di svolgere il sopralluogo necessario all'istruttoria tecnica per l'espressione del parere ai sensi della L.R. citata.
- Il 6 novembre 2014 si è riunita, in sede istruttoria, la prima Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati nel procedimento, per svolgere una prima valutazione integrata dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'intervento estrattivo in progetto.
- I proponenti sono stati invitati a partecipare e sono intervenuti a detta Conferenza, nel corso della quale, come più approfonditamente descritto nel relativo verbale, conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stata rilevata la necessità di acquisire documentazione integrativa, successivamente dettagliata con nota provinciale prot. n. 108765 del 11.11.2014. Da quest'ultima data, i termini del procedimento sono stati interrotti.
- In data 24.12.2014 con prot. n. 123676, con l'avvenuto deposito delle integrazioni, pubblicate sul sito web della Provincia, l'iter procedurale ha ripreso il suo corso, facendo decorrere i 90 giorni previsti per la sua conclusione.
- Con la documentazione integrativa depositata, la Ditta ha modificato il progetto originario, adeguando l'intervento a quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi, come di seguito specificato:
 1. è stata rivista la previsione ed è stato ridimensionato l'obiettivo produttivo, assumendo un livello medio annuo a regime pari a 60-80.000 mc. Contemporaneamente è stato ridotto il volume totale estraibile per riportare la durata dell'attività ad un valore congruente di normale programmazione di investimenti in campo minerario, stimato nell'ordine di 25-30 anni. Tale scelta ha comportato di ridurre il ribasso finale di coltivazione dalla originaria quota 580 m alla quota rivalutata di 610 m: ne risulta una riduzione del volume estraibile dagli originari 2.600.000 mc agli attuali 1.800.000 mc. in 30 anni (60.000 mc/anno).
 2. Sono stati previsti un nuovo percorso della pista di arroccamento ed il progetto delle barriere paramassi - 2 barriere di altezza più contenuta, disposte a quote diverse e destinate a intercettare gli eventuali massi nel tratto di traiettoria soggetto a prevalente rotolamento.
- Nei termini di deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 12 febbraio 2015 è stata convocata e si è svolta -in

sede decisoria - la 2^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già agli atti del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi dell'ufficio provinciale Cave, del Comune di Bagnasco, della Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e di ARPA Piemonte, per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- parere tecnico favorevole espresso dalla **Provincia - Ufficio Cave**, a nome della Conferenza di Servizi provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell'Elaborato tecnico "*Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78*", consegnato agli atti della Conferenza, attiene sia l'espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'intervento proposto, sia il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., **per anni cinque** a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
- Parere unico regionale favorevole con prescrizioni, della **Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive**, pervenuto con nota prot. n. 14094 del 13.02.2015. Nella succitata nota sono ricompresi il parere favorevole con prescrizioni del **Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico e del Settore Montagna (ALLEGATO 2)**.
- Parere favorevole espresso in Conferenza da parte del **Comune di Bagnasco** circa il rilascio delle rispettive autorizzazioni ex L.R. 69/78 e s.m.i., della L.R. 45/89 e s.m.i. e dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i., che verranno assunte a seguito della notifica del giudizio di compatibilità ambientale.
- Parere favorevole da parte della **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 16200 del 19.02.2015 (**ALLEGATO 3**).

In applicazione della legge 241/1990 e s.m.i., sono da considerarsi acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'**ARPA**, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dai proponenti, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata sui mappali oggetto di istanza, come indicato negli elaborati progettuali presentati dalla Ditta istante;
2. siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività. Qualora, per esigenze legate alla coltivazione, questi debbano essere rimossi, gli stessi dovranno essere sostituiti in modo tale da garantire l'ubicazione di un numero non inferiore a quattro capisaldi quotati e di questi

- dovrà essere inviata monografia aggiornata al Comune di Bagnasco ed alla Provincia di Cuneo;
3. entro il 31 gennaio di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento dell'intero intervento: coltivazione mineraria, stoccaggi temporanei e depositi definitivi dei rifiuti da estrazione, interventi di recupero ambientale e regimazione acque meteoriche. Contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che riporti un consuntivo circa i quantitativi dei materiali movimentati nel corso dell'anno precedente, specificandone la destinazione e distinguendo tra il materiale utile, le diverse tipologie di rifiuti da estrazione derivanti dalla coltivazione del giacimento e le terre e rocce da scavo di provenienza esterna. Dovranno inoltre essere illustrati nel dettaglio gli interventi di recupero ambientale realizzati, distinguendo tra gli interventi di neorealizzazione e i lavori di manutenzione a carico delle aree recuperate in precedenza e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell'anno successivo;
 4. in relazione ai disposti del D.lgs 117/2008, dovrà essere predisposto un monitoraggio annuo della consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistente in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.
 5. per l'ampliamento della coltivazione e contestuale recupero ambientale dell'area, dovrà essere rispettato il progetto così come modificato nella documentazione integrativa presentata dalla Ditta istante nel corso del procedimento di VIA;
 6. la coltivazione prosegua per ribassi successivi del piazzale, provvedendo tempestivamente alle operazioni di disaggio, di sistemazione morfologica e di recupero ambientale del gradone residuo, immediatamente a monte;
 7. nelle operazioni di profilatura finale di ogni gradone al termine della coltivazione mineraria si dovrà prestare particolare attenzione al fine di garantire il miglior raccordo possibile tra le superfici compromesse e l'intorno indisturbato;
 8. la nuova pista di arroccamento dovrà essere realizzata rispettando il progetto illustrato nelle integrazioni progettuali presentate. In particolare, dovrà essere dotata di cunetta longitudinale per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche, di cordolo di protezione lungo il limite esterno e, per il primo tratto, di barriera paramassi sul versante di valle;
 9. dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche indicate nel cronoprogramma degli interventi presentato, in modo particolare per la realizzazione della nuova pista di arroccamento e delle relative opere di protezione previste e per l'adeguamento della rete drenante interna all'area di cava;
 10. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;
 11. le acque meteoriche raccolte nell'area in ampliamento non dovranno confluire sul "fronte vecchio" bensì dovranno essere smaltite verso il versante a Nord dell'area di cava o attraverso la cunetta a servizio della nuova pista di arroccamento;
 12. le acque meteoriche provenienti dalle aree in coltivazione dovranno confluire in apposite vasche di decantazione prima del loro scarico finale nel reticolo idrografico naturale;
 13. per le operazioni di rimodellamento e di riprofilatura morfologica previste sulle porzioni di cava esaurite, dovranno essere utilizzati esclusivamente i materiali indicati in progetto, secondo le modalità previste nel Piano di Gestione dei Rifiuti da Estrazione presentato ai sensi del D. Lgs. 117/2008;
 14. i cumuli di stoccaggio dei rifiuti da estrazione dovranno essere gestiti e monitorati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2008 per le strutture di deposito definitivo;
 15. nella realizzazione dei cumuli di stoccaggio definitivo dei rifiuti da estrazione, la posa in opera dei materiali in cumulo dovrà avvenire per strati successivi di 1 metro di

- spessore, singolarmente compattati, rispettando la stratificazione illustrata in progetto, con granulometrie progressivamente crescenti procedendo dalle parti più interne alla superficie esterna del cumulo;
16. lo scarico dei materiali per la formazione dei cumuli di stoccaggio dovrà essere preceduto dalla formazione e dal progressivo innalzamento di un argine di contenimento in materiale grossolano lungo il limite esterno e dalla posa dei drenaggi interni alle quote previste in progetto;
 17. sulle strutture di deposito definitivo dovrà essere garantita la corretta regimazione delle acque meteoriche, sia mediante la realizzazione delle canalette sulle scarpate, che attraverso la posa in opera di appositi drenaggi interni e dovranno essere prontamente realizzati gli interventi di rivegetazione al completamento di ciascun gradone di riporto;
 18. entro il primo quinquennio autorizzativo dovranno essere terminati gli interventi integrativi di rivegetazione progettati sul vecchio fronte di cava e per tutta la durata dell'intervento dovranno essere proseguiti i lavori di manutenzione (sfalcio, concimazione, sostituzione delle fallanze, ecc.) a carico delle opere realizzate su tale porzione di cava;
 19. compatibilmente con la realizzazione del riporto a cono continuo di materiali sterili previsto contro l'alzata dei gradoni, dovrà essere garantito e mantenuto, per tutta la durata dell'intervento e al termine dei lavori di recupero ambientale, un passaggio lungo la pedata di ciascun gradone, al fine di assicurare il corretto svolgimento di eventuali opere di manutenzione;
 20. il terreno vegetale derivante dallo scotico delle zone di ampliamento, in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di specie a rapido insediamento. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
 21. l'impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava e le pedate dei gradoni dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;
 22. la conformazione del riporto in terra previsto sulle pedate dei gradoni risultanti dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale posato;
 23. entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
 24. a fine lavori di recupero ambientale di ciascuna fase in progetto, prima della richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria prestata, la Ditta dovrà inviare al Comune un'apposita documentazione (relazione tecnica con allegati fotografici, cartografici e rilievo topografico finale) attestante la corretta esecuzione e completamento di tutti gli interventi eseguiti, secondo quanto autorizzato e prescritto;
 25. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dal termine degli interventi di recupero;
 26. la coltivazione ed il recupero ambientale avvengano per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente parere;
 27. qualora durante i lavori si verificassero affioramenti di manufatti antichi, anche dubbi, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ricorre l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire il Ministero Beni ed Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Torino al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di manufatti e/o stratificazioni antiche, oltre a garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”

Vista la DGP n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;

la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;

la L.R. 01.12.2008, n. 32;

la L.R. 22.11.1978, n. 69 e s.m.i.;

la L.R. 26.04.2000, n. 44;

la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;

il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
lo Statuto;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Vista la D.G.P. n. 22 del 04.02.2014 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 6 novembre 2014 e del 12 febbraio 2015, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 12 febbraio 2015 - sussistono i presupposti per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nei precedenti punti da 1 a 27, nonché di quelle espresse nell’Allegato 1.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava “*Rocca Incisa*”, nel Comune di Bagnasco, presentato da parte della **S.A.I.S.E.F. S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 4, 12084 Mondovì**, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà –a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l’intorno.
3. **PER MITIGARE** ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 27 delle premesse, che qui integralmente si richiamano.

4. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i., comprensiva della L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnasco da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento e previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i..
 5. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico *"Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i."* (**ALLEGATO 1**).
 6. **DI RINVIARE** altresì, oltre i termini del procedimento di VIA, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i. di competenza del Comune di Bagnasco, da assumere entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
 7. **DI CONSIDERARE ACQUISITO** in senso favorevole, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i., ogni atto di assenso comunque denominato di competenza dei soggetti del procedimento che - pur essendo stati regolarmente convocati - non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.
 8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente punto 4, costituiscono atto di avvio del procedimento di variante dei vigenti strumenti urbanistici.
 9. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
 10. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché l'autorizzazione di cui al punto 4 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3.
 11. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
 12. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 69/78 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato, anche in parte, entro **cinque anni** dalla data di rilascio della predetta autorizzazione. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
 13. **DI INVIARE** il presente provvedimento ai proponenti e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
 14. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.
- Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:
- Elaborato tecnico *"Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78"* (**ALLEGATO 1**).

- Parere favorevole della **Regione Piemonte – Settore programmazione e monitoraggio attività estrattive** e del **settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe** formalizzato con nota prot. n. 14094 del 13.02.2015 (**ALLEGATO 2**).
- Parere favorevole da parte della **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella nota prot. n. 16200 del 19.02.2015 (**ALLEGATO 3**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO